

Avv. Cristina Latini
(*Patrocinante in Cassazione*)
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-
cell. 347.6755017 fax 06.233207399
mail: avv.cristinalatini@hotmail.it
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

* * *

APPELLO

Con istanza cautelare e/o sospensione

anche ai sensi dell'art.56 c.p.a.

§§

Per: il Sig. **LUCA CANCELLI** (c.f. CNCLCU80C25H5010), nato a Roma 25/03/1980 ed ivi residente in Via Grotta di Gregna n. 175/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Latini, (C.F. LTNCST71L55H501G), iscritta all'Albo Speciale, giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Riccardo Di Veroli a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata *cristinalatini@ordineavvocatiroma.org* e il seguente numero di fax 06/233207399 presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- *Appellante* -

Contro

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi**, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- appellati

E nei confronti di

Calogero La Novara (C.F. LNVCGR80H15A089L), con domicilio presso Agrigento in Via dell'Olivo n.14 (Cap.92010 – Siculiana) alla PEC su REGINDE "*avvocatolanovara@pec.it*".

controinteressato

§§

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione anche ai sensi dell'art.56 c.p.a.

e/o adozione delle misure cautelari più opportune,

della sentenza n.1579/2023 pubblicata in data 30/01/2023 dal TAR del Lazio (Sez. IV) nel procedimento iscritto al ruolo n.11406/2022 e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'appellante per l'annullamento dei seguenti atti (doc. A):

- Per quanto di ragione, della **prova scritta** del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021, svolta ricorrente in data 8 luglio 2022 presso la sede di Roma e in merito al "profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico – finanziario (codice ECO)", comunicata sulla propria area riservata del sito istituzionale in data **8/07/2022**, laddove risulta che la stessa "**non è stata superata**" per aver conseguito il punteggio di "**20,375/30**" e, quindi, inferiore alla soglia di sufficienza di 21/30 (**doc.1/2 – fascicolo di 1 grado**);
- Per quanto di ragione, del **questionario a risposta multipla somministrato** al ricorrente nella seduta dell'08/07/2022 presso la sede di Roma, nella parte in cui contiene il quesito **n.40**, perché formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conduce a una conclusione univoca;

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

- Per quanto di ragione, della **scheda di valutazione** della prova scritta svolta dal ricorrente, laddove non è stato considerato l'errore di formulazione e l'ambiguità del **quesito n.40** e attribuito il conseguente punteggio di **+ 0,75 punti** per la risposta "più efficace" che gli avrebbe permesso di superare la suddetta prova;
- Per quanto di ragione, **dell'avviso pubblicato sul sito del Formez in data 29/07/2022**, contenente la pubblicazione delle prove estratte per i codici di concorso AMM – ECO – INF, laddove contiene il quesito in oggetto (**doc.3 – fascicolo di 1 grado**);
- Per quanto di ragione, della **mancata ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli** prevista dall'art.7 del Bando in ragione dell'esito della predetta prova scritta e del conseguente **avviso pubblicato sul sito del Formez in data 22/07/2022** relativo alla dichiarazione dei titoli di preferenza, laddove non permette al ricorrente di accedere alla piattaforma ai fini della predetta dichiarazione perché quest'ultimo non ha superato la prova scritta (**doc.4 – fascicolo di 1 grado**);
- Per quanto occorrer possa, **dell'avviso pubblicato** in data 24/06/2022, contenente il "**Diario d'Esame e Istruzioni dei candidati**", in cui, tra le altre, sono illustrate le modalità di svolgimento della prova nonché i criteri di attribuzione dei punteggi delle domande (**doc.5 – fascicolo di 1 grado**);
- Per quanto occorrer possa, del **Bando pubblicato** in GU n.104 del 31-12-2021 relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" (**doc.6 – fascicolo di 1 grado**);
- Per quanto di ragione, del **verbale o dei verbali** dagli estremi ignoti con cui sono state predisposte e/o approvate le domande somministrate al ricorrente in occasione della prova scritta svolta in data 08/07/2022 presso la sede di Roma;
- Per quanto di ragione, della **graduatoria – se esistente e di estremi ignoti - dei candidati ammessi alla successiva valutazione dei titoli** nella parte in cui non include il ricorrente;
- Per quanto di ragione, della **graduatoria di merito**, ancora non formata né pubblicata, del predetto concorso in cui sono inseriti tutti i candidati idonei a seguito della valutazione dei titoli;

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

- *Per quanto occorrer possa, della **delibera n. 16/2022** della Commissione RIPAM, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice, poi integrata dalla successiva **delibera n. 24/2022 (doc.7 – fascicolo di 1 grado)**;*
- *nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente.*

§§

Al fine di delineare e far comprendere le ragioni che hanno determinato l'instaurazione del giudizio, ci si permette di ripercorrere sia pure brevemente le vicende che hanno dato origine con particolare attenzione ai profili rilevanti per la presente impugnazione.

§§

PREMESSA

I.- LA VICENDA PROCESSUALE.

1. Con Bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31/12/2021 la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il concorso pubblico *“per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”*.
2. Il Bando ha previsto l'assegnazione di 2293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B secondo la seguente ripartizione e codici di concorso:
 - a) 1250 posti nel profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) e cioè il profilo per cui ha concorso parte appellante;
 - b) 464 posti nel profilo assistente di settore scientifico tecnologico / operatore amministrativo / operatore amministrativo informatico / assistente informatico (Codice INF);
 - c) 579 posti nel profilo assistente amministrativo contabile / operatore amministrativo contabile / assistente economico – finanziario (Codice ECO).
3. Ai sensi dell'art.3 della *lex specialis*, il concorso in parola è stato articolato secondo una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso previsti dall'art.1 c.1 del bando, da

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

svolgersi, in sedi decentrate, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali messi a disposizione dell'Amministrazione, con una minima soglia di sbarramento di 21/30 punti, seguita, poi, dalla fase di valutazione dei titoli, sempre distinta per codici di concorso, da effettuarsi soltanto nei confronti di coloro che fossero risultati idonei alla prova scritta; in tale sede, la Commissione avrebbe valutato i titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

4. All'esito di tale valutazione, si sarebbe poi stilata la relativa graduatoria finale di merito per ciascun profilo (AMM -INF – ECO).
5. Il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al concorso per il profilo previsto dall'art. 1, comma 1, lett. C) del Bando – "**1250 posti nel profilo operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)**"¹ – e ha svolto la prova scritta presso la sede di Roma come da calendario pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (**doc.8 – fascicolo di 1 grado**).
6. La prova SCRITTA svolta dal ricorrente per il codice AMM è stata articolata in **40 domande** così distribuite:

- **25 quesiti a risposta multipla** volti a verificare le conoscenze afferenti le seguenti materie stabilite per il codice di concorso AMM: **a)** elementi di diritto amministrativo; **b)** elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; **c)** elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; elementi di diritto dell'Unione Europea; **d)** norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; **e)** uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; **f)** conoscenza della lingua inglese.

a ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta esatta +0,75 punti;
- Mancata risposta + 0 punti;
- Risposta errata -0,25 punti.

- **7 quesiti a risposta multipla** volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

a ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio:

¹ Si rappresenta che, per mero errore materiale, nel ricorso si è indicato il profilo ECO.

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

- Risposta esatta +0,75 punti;
- Mancata risposta + 0 punti;
- Risposta errata -0,25 punti.

- **8 quesiti situazionali a risposta multipla** relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo, che *"descrivessero situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra le alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata"* (Cfr. art.6 del Bando);

a ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio:

- Risposta più efficace +0,75 punti;
- Risposta neutra + 0,375 punti;
- Risposta meno efficace 0 punti.

7. Come anticipato, l'art.6 del Bando ha previsto espressamente che **"la prova (scritta) si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"**.
8. In seguito, il **"DIARIO D'ESAME e ISTRUZIONI CANDIDATI"**, pubblicato in data 24/06/2022, ha confermato quanto previsto dal Bando e cioè una prova strutturata in **40 quesiti** a risposta multipla da risolvere in **60 minuti** di tempo con un punteggio massimo di **30 punti** e un punteggio minimo di **21/30**, e con differenti meccanismi di valutazione a seconda della tipologia di quesito sottoposto al candidato.
9. In tale avviso, è stata poi ribadita la modalità di svolgimento della prova scritta e di correzione degli elaborati secondo procedure telematiche.

*

10. Conclusi i vari test, in data **8/07/2022**, l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale l'avviso di pubblicazione degli **esiti delle prove scritte** relative a tutti i profili professionali di cui al bando, precisando che *"i candidati potranno visionare il proprio elaborato nonché scaricare l'attestato di partecipazione accedendo alla piattaforma concorsi smart nella propria area riservata utilizzando le credenziali SPID"*.
11. Entrato nella propria area personale e riservata del sito, l'appellante ha estratto il questionario con le risposte fornite e ha appreso che il punteggio complessivo acquisito era di "20,375", quindi che la prova **NON ERA STATA SUPERATA** anche se con un piccolo scarto (0,625) rispetto alla soglia di sufficienza di 21/30.

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

12. Analizzando il questionario somministrato all'appellante, il quale, come detto, non ha raggiunto la soglia di sufficienza per un misero scarto di 0,625, si è potuto constatare che l'Amministrazione ha consegnato a quest'ultimo un Test viziato dalla presenza del **quesito "situazionale" n.40 "relativo a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo"** che, come si è detto nel ricorso introduttivo e si avrà modo di ribadire con il presente atto, è palesemente incompleto, ambiguo e fuorviante tanto da comprometterne l'intera prova [per mera comodità, le risposte verranno catalogate dalla scrivente difesa in sub A), sub B), sub C)]:

"Quando un tuo collaboratore fa un errore sul lavoro oppure tiene un comportamento (?) verso i colleghi interni ed esterni alla tua unità organizzativa, o verso dei clienti, come cerchi di risolvere la situazione?"

A tale quesito la Commissione ha fornito le seguenti soluzioni:

A) Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti (RISPOSTA RITENUTA PIU' EFFICACE DALLA COMMISSIONE);

B) Tutti si può sbagliare nel lavoro, se puoi si verifica di nuovo interverrò allora (RISPOSTA RITENUTA NEUTRA)

C) Parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro, è sufficiente attenersi a questi (RISPOSTA FORNITA DAL RICORRENTE E CONSIDERATA MENO EFFICACE DALLA COMMISSIONE).

13. La Commissione ha considerato la risposta fornita dall'appellante come la "**meno efficace**" tra quelle proposte e, pertanto, non gli è stato attribuito alcun punteggio con la conseguente perdita di ben 0,75 punti che, potenzialmente, invece, gli avrebbero permesso di raggiungere la soglia di sufficienza e di accedere alla successiva fase di valutazione titoli ma soprattutto di non essere escluso dal concorso.
14. A tal riguardo, infatti, quanto alla prova di resistenza, l'appellante ha ottenuto punteggio di 20,375 punti e, quindi, con l'aggiunta (potenziale) di +0,75 per la risposta "più efficace" al quesito n.40 (a seguito di annullamento dello stesso per manifesta ambiguità) questi avrebbe potuto raggiungere e supererebbe la sufficienza prevista per la prova scritta con il punteggio **21,125 /30 punti**

§§

II.- IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA.

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

15. Con ricorso tempestivamente notificato e successivamente iscritto a ruolo n. 11406/2022 in data 06/10/2022, dinanzi al Tar del Lazio (Sez. IV), l'appellante ha agito per l'annullamento previa applicazione dell'idonea misura cautelare, tra gli altri: 1) degli esiti della prova scritta, in quanto viziati dalla presenza del quesito n. 40; 2) del questionario a risposta multipla somministrato; 3) della scheda di valutazione di prova, la quale non ha tenuto conto dell'evidente erroneità del quesito n. 40; 4) della derivante mancata ammissione alla fase di valutazione dei titoli, richiedendo, altresì, la condanna e l'accertamento *"dell'interesse in capo all'odierno ricorrente di essere ammesso alla fase di valutazione dei titoli"*.
16. L'appellante ha contestato dunque l'irregolarità della prova scritta e la conseguente illegittimità del giudizio di insufficienza comminato dalla Commissione all'esito della valutazione del proprio elaborato, ponendo a sostegno della propria tesi un unico ed articolato motivo di diritto, nel quale ha censurato:
1. **L'incompletezza e l'ambiguità nella formulazione del quesito n. 40;**
 2. **L'incompletezza e l'ambiguità nella formulazione del quesito e delle tre soluzioni prospettate dalla Commissione, ponendo il risalto l'illogicità di ritenere "meno efficace" la risposta fornita dal ricorrente;**
 3. **La posizione del ricorrente e il superamento della c.d. prova di resistenza.**
17. A distanza di circa un mese dall'iscrizione a ruolo della controversia di primo grado, con ordinanza del 10/11/2022, il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria e invitato l'appellante a proporre istanza ai sensi dell'art. 41 c.p.a. che è stata tempestivamente proposta.
18. Di seguito, con decreto del 23/11/2022, il Presidente di Sezione ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, il cui adempimento è stato depositato in atti.
19. **All'esito dell'udienza pubblica, con sentenza breve pubblicata in data 30/01/2023 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso con una motivazione del tutto inaspettata poiché da un lato ha dato ragione alle doglianze del Dott. Cancelli, riconoscendo come unica risposta corretta al quesito n. 40 quella resa dal ricorrente, dettagliatamente motivando, ma dall'altra ha rigettato il ricorso**
20. Nella sentenza gravata il Collegio ha motivato infatti come segue: *"Nella specie, posto che entrambi i quesiti pienamente afferiscono a "situazioni concrete di lavoro" (cfr. art.6 del bando di concorso), si rileva che relativamente al quesito n.40 l'opzione ritenuta esatta (quindi più "efficace") dalla commissione esaminatrice ("Parlerò con il collega, ci sono dei*

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

*regolamenti e dei protocolli di lavoro, è sufficiente attenersi a questi” – **[NDR in realtà è la soluzione fornita dall’appellante]** esprime chiaramente la doverosità di un intervento del responsabile dell’unità organizzativa riconducibile alla violazione di regole prestabilite (in “regolamenti” o “protocolli”) da richiamare al rispetto; la risposta opzionata dal ricorrente (“il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti” – **NDR in realtà tale soluzione è quella indicata dalla Commissione**), al contrario, attiene ad un profilo di rilevanza emotiva che avrebbe dovuto condurre il responsabilità dell’unità organizzativa a derogare alla propria funzione di indirizzo per “ricercare insieme soluzioni e miglioramenti” ad una condotta impropria del dipendente (il che spiega perché si tratti della soluzione ritenuta meno “efficiente”).*

21. Ed infatti, da una rapida analisi della sentenza impugnata nonché dalla lettura del quesito e delle soluzioni (cfr. punto 12 premesse) emerge con estrema chiarezza che il TAR del Lazio ha commesso un *error in iudicando*, travisando palesemente l’opzione di risposta fornita dal candidato con quella della Commissione e valutando, di conseguenza, come corretta la soluzione fornita dell’appellante (in realtà erroneamente attribuita in sentenza alla Commissione) e come errata quella indicata dalla Commissione (in realtà erroneamente attribuita in sentenza all’appellante).
22. Va poi aggiunto che, subito dopo la pubblicazione della sentenza, in data 24/02/2023, l’Amministrazione ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria definitiva per il concorso in oggetto per il profilo “AMM” avverso la quale, alla luce dell’evidente errore di valutazione per cui si è proposto appello, è stato presentato ricorso dinanzi al TAR lazio, assunto ad RGn. 5863-2023 (doc. all.) per chiedere **L’ANNULLAMENTO:**
 - *Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito** del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre’ posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA e nella parte non indicata il nominativo di parte ricorrente (doc.all.C);*

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

- *Per quanto occorrer possa e se lesiva, della **graduatoria finale dei vincitori** del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre” posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data **24/02/2023** sul sito del Formez PA nella parte in cui non indica il nominativo del ricorrente (doc. all.);*
- *nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente.*

La graduatoria di merito e dei vincitori – pubblicate dall'Amministrazione qualche giorno dopo la pubblicazione della sentenza gravata – è stata impugnata per “invalidità derivata” richiamando interamente le ragioni indicate nel ricorso r.g.n.11406/2022 definito con la sentenza n.1579/2023 del 30/01/2023 qui gravata; ciò al fine di mantenere l'interesse al presente appello.

23. Alla luce di ciò, stante l'evidente errore di valutazione, l'appellante si trova costretto a proporre il presente appello per la riforma della richiamata sentenza da ritenersi assolutamente errata per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.- ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST; ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER IRRAGIONEVOLEZZA, PER ILLOGICITÀ, PER ERRONEA VALUTAZIONE, PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA “PAR CONDICIO”: **NELLA PARTE IN CUI, A CAUSA DI UN EVIDENTE ERRORE, CON LA SENTENZA APPELLATA DI RIGETTO, IL TAR DEL LAZIO HA RITENUTO CORRETTA LA RISPOSTA FORNITA DALL'APPELLANTE ERRONEAMENTE INDICANDOLA COME QUELLA CONSIDERATA PIÙ EFFICACE DALLA COMMISSIONE, E HA RITENUTO ERRATA LA RISPOSTA RITENUTA PIÙ EFFICACE DALLA COMMISSIONE ERRONEAMENTE RICONDUCENDOLA A QUELLA RESA DALL'APPELLANTE.**

Preliminarmente, occorre ribadire il testo del quesito “situazionale” n. 40 e le soluzioni prospettate dalla Commissione.

Avv. Cristina Latini
(Patrocinante in Cassazione)
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-
cell. 347.6755017 fax 06.233207399
mail: avv.cristinalatini@hotmail.it
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

“Quando un tuo collaboratore fa un errore sul lavoro oppure tiene un comportamento verso i colleghi interni ed esterni alla tua unità organizzativa, o verso dei clienti, come cerchi di risolvere la situazione?” A tale quesito, la Commissione ha previsto tre possibili opzioni di risposta:

- A) *Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti* (**RISPOSTA RITENUTA PIU' EFFICACE DALLA COMMISSIONE** – punteggio previsto +0,75);
- B) *Tutti si può sbagliare nel lavoro, se puoi si verifica di nuovo interverrò allora* (RISPOSTA RITENUTA NEUTRA – punteggio previsto +0,375)
- C) *Parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro, è sufficiente attenersi a questi* (**RISPOSTA FORNITA DAL RICORRENTE E CONSIDERATA MENO EFFICACE DALLA COMMISSIONE** ma considerata corretta dal TAR Lazio– punteggio previsto 0).

Dalla semplice lettura del quesito e delle soluzioni prospettate emerge con tutta evidenza l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure lì ove ha ritenuto che parte appellante abbia fornito la risposta “Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti”, ritenuta dal TAR Lazio errata.

Come già esposto, in realtà, è accaduto esattamente in contrario!

Dalla lettura del questionario si riscontra facilmente che **l'appellante ha risposto al quesito con l'opzione “Parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro, è sufficiente attenersi a questi”**, proprio perché questa è l'unica risposta che **“*esprime chiaramente la doverosità di un intervento del responsabile dell'unità organizzativa riconducibile alla violazione di regole prestabilite (in “regolamenti” o “protocolli”) da richiamare al rispetto*”**, come chiarito dal TAR del Lazio.

Come evidenziato nel ricorso di primo grado, tale opzione è infatti l'unica che consente al Responsabile dell'Unità organizzativa di risolvere i due problemi sollevati dal quesito n. 40, ovvero la presenza di un errore commesso da un proprio collaboratore o l'aver tenuto un comportamento presuntamente scorretto o comunque con accezione negativa.

Ed è questo il medesimo pensiero del TAR Lazio che nella ricostruzione del quesito e delle sue opzioni di risposta, “sposa” appieno la tesi difensiva dell'appellante, salvo poi confondersi sulla risposta fornita da quest'ultimo e quella indicata dalla Commissione come più efficace.

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

Il TAR Lazio, infatti, nella gravata sentenza afferma che la risposta individuata come corretta dalla Commissione², sia in verità inidonea a risolvere il quesito, poiché, si riporta testualmente, “*ottiene ad un profilo di rilevanza emotiva che avrebbe dovuto condurre il responsabile dell’unità organizzativa a derogare alla propria funzione di indirizzo per “ricercare insieme soluzioni e miglioramenti” ad una condotta impropria del dipendente*”.

Tuttavia, al contrario di quanto riportato in sentenza, la Commissione ha impropriamente considerato che questa risposta fosse la meno efficace di tutte, tantoché ha attribuito 0 punti a coloro che l’hanno scelta, come l’appellante

La Commissione ha ritenuto invece maggiormente efficace l’opzione “*Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti*”, risposta che anche secondo l’opinione dello stesso TAR è assolutamente inidonea a risolvere il quesito, perché “*ottiene ad un profilo di rilevanza emotiva che avrebbe dovuto condurre il responsabile dell’unità organizzativa a derogare alla propria funzione di indirizzo per “ricercare insieme soluzioni e miglioramenti” ad una condotta impropria del dipendente*”.

In sostanza, il TAR del Lazio, nella ricostruzione del quesito e delle sue opzioni di risposta, “sposa” appieno la tesi difensiva dell’appellante, salvo poi confondersi sulla risposta fornito da quest’ultimo e quella indicata dalla Commissione.

A quanto ora detto, ne consegue la necessità di riforma della sentenza impugnata in quanto il TAR Lazio per una evidente svista ha invertito i soggetti che hanno individuato la risposta maggiormente efficace, con conseguente necessaria rivalutazione in positivo del punteggio del ricorrente, a cui dovrebbero essere attribuiti + 0,75 punti necessari a superare la prova scritta: **20,375** punti (prova scritta) + **0,75** (aggiunta del punteggio soluzione più efficace) = **21,125** nuovo punteggio ottenuto maggiore della soglia di 21/30 punti prevista per il superamento dello scritto.

§§

II.- RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO DI RICORSO ASSORBITO NELLA SENTENZA IMPUGNATA E CONSEGUENTE RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO.

² Risposta considerata come corretta dalla Commissione al quesito n. 40: “*Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti*”,

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

L'evidente errore di valutazione in cui è incorso il TAR del Lazio e la motivazione espressa a sostegno della risposta fornita dal ricorrente sarebbero di per sé sufficienti all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza appellata.

Tuttavia, per dovere di completezza, giova in questa sede **richiamare in sintesi le argomentazioni già indicate nel ricorso introduttivo** non correttamente vagliate dal Tribunale e che di fatto rafforzano quanto argomentato dal Giudice di primo grado in merito alla soluzione "più efficace" al quesito, che è poi quella fornita dall'appellante, e cioè *"Parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro, è sufficiente attenersi a questi"*.

Giova sin da subito sottolineare che l'appellante ha contestato anche l'incompleta e ambigua formulazione del quesito n. 40e che, in merito, il TAR del Lazio -Roma, dapprima con ordinanza n. 6716/2022, poi **con sentenza n. 4209/2023 del 10.03.2023 ha accolto altro ricorso con cui si contestava proprio l'ambiguità ed errata/incompleta formulazione del quesito n. 40.**

Precisamente, il TAR del Lazio con la indicata ordinanza, poi pedissequamente richiamata e riportata nella sentenza anzidetta, ha affermato che: *"il ricorso appare positivamente apprezzabile sotto il profilo cautelare quanto alla contestazione del quesito n. 40 (che recita: "quando un tuo collaboratore fa un errore sul lavoro oppure tiene un comportamento verso i colleghi interni ed esterni alla tua unità organizzativa, o verso dei clienti, come cerchi di risolvere la situazione? i. Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi l'ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti; ii. Tutti si può sbagliare nel lavoro, se puoi si verifica di nuovo interverrà allora; iii. Parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro è sufficiente attenersi a questi") posto che la presenza di refusi contenuti tanto nella domanda quanto nelle opzioni di risposta introducono all'interno del quesito profili di ambiguità ed equivocità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l'individuazione della risposta corretta; in particolare: - la formulazione della domanda è incompleta, mancando la parola "scorretto", da inserire tra le parole "comportamento" e "verso" (l'errore è stato segnalato dalla Commissione con una comunicazione diramata al microfono dopo 20 minuti circa dall'inizio della prova); - l'opzione di risposta n. 2 ("Tutti si può sbagliare nel lavoro, se puoi si verifica di nuovo interverrà allora") contiene una parola errata: "puoi" anziché "poi"; - l'opzione di risposta n. 3 ("Parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro è sufficiente attenersi a questi") appare anch'essa formulata in maniera errata, in quanto sembra mancare l'avverbio "se", da inserire subito dopo la virgola; Considerato che quanto sopra rende necessario che*

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

l'Amministrazione prenda in considerazione il suddetto profilo di illegittimità, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato“(doc. D).

Quindi, il TAR Lazio con sentenza si è pronunciato affermando che **“Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, non essendo emersi in sede di merito elementi in grado di confutare le motivate statuizioni espresse in sede cautelare, alle quali il Collegio integralmente fa rinvio.**

Ne deriva che il “rinnovato esame della posizione della parte ricorrente”, della quale l'Amministrazione è stata onerata con l'ordinanza cautelare n. 6717/2022 e che si è, interinalmente, sostanziato nell'ammissione con riserva della ricorrente, deve intendersi definitivamente avallato dall'accoglimento del ricorso”.

Le argomentazioni espresse dal TAR del Lazio nella richiamata ordinanza sono le stesse motivazioni indicate nel ricorso di primo grado e reiterate in questa sede; pertanto, il ricorso andrebbe accolto anche solo per questo motivo.

Precisamente, con il ricorso di primo grado è stata censurata la “incompleta e ambigua formulazione del quesito” (p. 10 ricorso di primo grado), precisando come la domanda contenga un evidente ERRORE DI FORMULAZIONE E LESSICALE perché il quesito chiede al candidato di “risolvere la situazione” rispetto a due fattispecie alternative:

- 1) un errore commesso da un collaboratore sul lavoro;
- 2) un COMPORTAMENTO “NON QUALIFICATO NEL TESTO DELLA DOMANDA” “verso i colleghi interni ed esterni alla tua unità organizzativa, o verso dei clienti”.

A causa di un evidente errore di formulazione il quesito non specifica infatti quale tipo di comportamento (nella domanda si legge infatti “*oppure tiene un comportamento verso ...*”) abbia tenuto il collaboratore e rispetto a cui il candidato dovrebbe risolvere la situazione, anche se il senso dell'intera frase potrebbe portare a configurare tale comportamento in una accezione “negativa”, perché si legge che il collaboratore ha provocato alcuni problemi in ambito lavorativo verso gli altri colleghi o i clienti.

A prescindere dalla possibile connotazione negativa del comportamento, **il quesito è comunque incompleto** perché non indica l'aggettivo necessario a definire la condotta tenuta dal collaboratore che, ovviamente, è necessaria al candidato per indicare il “corso d'azione” opportuno a risolvere la soluzione secondo le tre soluzioni fornite dalla Commissione.

Avv. Cristina Latini
(Patrocinante in Cassazione)
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-
cell. 347.6755017 fax 06.233207399
mail: avv.cristinalatini@hotmail.it
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

rilevato come

Ed infatti, la domanda n.40 del questionario somministrato al ricorrente rientra tra gli 8 quesiti volti a verificare le capacità del candidato nel cimentarsi sulle **problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo**; quindi, come previsto dalla *“lex specialis”*, il quesito descrive una concreta situazione di lavoro rispetto a cui valutare la capacità di giudizio del candidato e di scegliere la soluzione più adeguata su 3 diversi *“corsi d’azione”*.

Si tratta di una domanda finalizzata a misurare l’aderenza del candidato a una data posizione e talune abilità meglio note come *“soft skills”*, quali le capacità di comando, organizzative e comunicative, con la finalità di selezionare i candidati che abbiano competenze legate all’intelligenza emotiva e alle abilità naturali.

Tali domande non si adattano al criterio della risposta esatta/errata/non data ma piuttosto si misurano secondo la capacità di giudizio comportamentale del candidato con la previsione di risposte intermedie alla quali la Commissione attribuisce un punteggio positivo anche se meno alto rispetto alla risposta ritenuta più efficace.

In concreto, il quiz richiede al candidato di immedesimarsi – considerato l’utilizzo del termine *“collaboratori”* – nel ruolo di funzionario responsabile di una posizione organizzativa e dinanzi al seguente dilemma etico/comportamentale: ***“Quando un tuo collaboratore fa un errore sul lavoro oppure tiene un comportamento (?) verso i colleghi interni ed esterni alla tua unità organizzativa, o verso dei clienti, come cerchi di risolvere la situazione?”***

La Commissione chiede quindi che il candidato illustri il proprio comportamento scegliendo tra i TRE (3) seguenti e possibili corsi d’azione: Il candidato ha fornito la soluzione ***“Parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro, è sufficiente attenersi a questi”*** che, secondo la Commissione, era la **meno efficace** tra quelle proposte mentre la Commissione ha considerato **PIU’ EFFICACE** la risposta ***“Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti”*** attribuendole e valutato come NEUTRA la soluzione ***“Tutti si può sbagliare nel lavoro, se puoi si verifica di nuovo interverrà allora”***.

Nel ricorso introduttivo si è premesso da subito che l’intero quesito è incompleto, fuorviante, ambiguo e mal posto per due diverse ragioni che attengono sia alla sua formulazione che alla formulazione delle soluzioni prospettate dall’Amministrazione ivi incluse

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

quelle considerate come la “più efficace” e la “meno efficace” (fornita dal ricorrente) da parte della Commissione.

Inoltre, è stato evidenziato come l’errata formulazione del quesito abbia posto il candidato nella difficoltà di dover interpretare, secondo il proprio modo di pensare, il significato della domanda e, nello specifico, il tipo di comportamento tenuto dal collaboratore.

L’omessa qualifica del comportamento del collaboratore rende il quesito incompleto e come tale annullabile perché, come è ovvio, i comportamenti del collaboratore potrebbero essere diversi a seconda dell’aggettivo utilizzato e, di conseguenza, anche la soluzione prospettata come “più efficace” potrebbe essere diversa, atteso che gli aggettivi su cui qualificare un comportamento possono essere numerosi: si pensi ad esempio a un comportamento “scorretto”, “illegittimo”, “inidoneo”, “inadeguato”, “irrispettoso”, “non professionale” e a molti altri.

Tenuto conto dei diversi possibili comportamenti e che comunque non vi è alcuna certezza sul fatto che l’Amministrazione avesse voluto far riferimento ad un comportamento scorretto, è innegabile che il ricorrente è stato costretto a interpretare il quesito e le rispettive soluzioni secondo la propria logica e sensibilità.

Di per sé, dunque, tale aspetto sarebbe già idoneo ad invalidare il quesito, in quanto la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che le domande di un concorso **devono essere somministrate in maniera COMPLETA, chiara e trasparente e in assenza di qualsivoglia elemento fuorviante o destabilizzante.**

Tale principio non viene meno neppure rispetto alle domande situazionali che, pur connotate da amplissima discrezionalità, devono essere formulate sempre in modo chiaro e completo per permettere al candidato di centrare la risposta “più efficace” e di dimostrare la propria attitudine alla posizione da ricoprire.

Con riferimento alle domande situazionali, di recente, con la **sentenza n.1122/22 il TAR del Lazio ha evidenziato che i quesiti di un concorso, per ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa, devono essere destinati a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, e devono essere formulati in non modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti e, quindi, “devono essere formulati in maniera chiara, NON INCOMPLETA o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta” (Cfr. *tra le tante: Consiglio di Stato n.4862/2012; TAR Campania n.1040/2021*).**

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

Per queste ragioni, secondo la giurisprudenza, i quesiti incompleti e ambigui che non permettono al candidato una loro chiara interpretazioni, come quello in oggetto, sono sindacabili in sede di legittimità e come tali annullabili perché viziati da illogicità e irragionevolezza.

Del resto, nella fattispecie, analizzando da un punto di vista lessicale il quesito, lo stesso è chiaramente **incompleto perché privo dell'aggettivo che determina il tipo di comportamento** su cui il candidato è chiamato a esprimersi.

Su quest'ultimo punto, è doveroso puntualizzare che il tempo messo a disposizione per l'intera prova dalla Commissione è stato relativamente breve e cioè 60 minuti per 40 quesiti ossia una media di 90 secondi per la risposta ad ogni domanda; dunque, è innegabile che l'appellante trovatosi costretto ad affrontare un quesito ambiguo ma soprattutto incompleto, sia stato penalizzato non soltanto dalla domanda in contestazione ma anche nella possibilità di rispondere agli altri quesiti.

Quindi, se il candidato è costretto ad investire una porzione di tempo elevata soltanto al fine di poter comprendere la domanda e l'affinità delle risposte – senza contare il tempo necessario ai fini di un ragionamento logico per individuare la risposta corretta – questi è costretto a rispondere frettolosamente ad altri quesiti con conseguente pregiudizio dell'intera prova.

Per queste ragioni, secondo la giurisprudenza, i quesiti incompleti e ambigui che non permettono al candidato una loro chiara interpretazioni, come quello in oggetto, sono sindacabili in sede di legittimità e come tali annullabili perché viziati da illogicità e irragionevolezza.

*

*

II.2) *Sull'incompleta e ambigua formulazione del quesito e delle tre soluzioni prospettate dalla Commissione tra cui quella fornita dal ricorrente erroneamente considerata come la "meno efficace".*

Con il ricorso introduttivo sono state presentate censure non solo alla formulazione del quesito, ma anche alle opzioni di risposta tra cui il candidato doveva scegliere.

Soprattutto, si evidenzia che, analizzando, le opzioni di risposta, sebbene la risposta sub A) (*"Il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso, quanto per ricercare insieme soluzioni e miglioramenti"*) è stata considerata come la "più efficace" dall'Amministrazione, la stessa – come confermato dal TAR del Lazio - è palesemente carente e

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

non idonea a fornire una adeguata soluzione al problema perché **trascura completamente la parte del quesito relativa al comportamento del collaboratore**, in quanto OMETTE TOTALMENTE di considerare una parte rilevante del quesito perché si focalizza solo sull'errore commesso dal collaboratore precisando che *"il verificarsi di un errore non è occasione per colpevolizzare chi lo ha commesso"* ma **non tiene conto** che il quiz chiede al candidato di "risolvere la situazione" anche con riferimento al "comportamento" verso altri colleghi o clienti.

Quindi, la risposta ritenuta più efficace si concentra solo sull'errore del collaboratore ma non sul suo comportamento e come tale poteva sembrare anche incompleta per il candidato e, quindi, "la meno efficace" tra tutte.

Le stesse considerazioni sono state svolte anche per la risposta ritenuta NEUTRA con l'attribuzione del punteggio di 0,375 (*"Tutti si può sbagliare nel lavoro se puoi si verifica di nuovo interverrà allora"*) che è totalmente sgrammaticata e priva di senso logico.

Si tratta, a tutta evidenza, di **una frase totalmente incomprensibile dal punto di vista logico e grammaticale** che, di certo, ha indotto il candidato a considerarla la "meno efficace" delle tre alternative proposte: è evidente la svista dell'Amministrazione che, nel periodo ipotetico, scrive "puoi" al posto di (presumibilmente) "poi" senza aggiungere l'opportuna punteggiatura e rendendo così tale opzione di risposta come la meno comprensibile tra quelle proposte.

Invece, contrariamente alle due opzioni di risposta di cui sopra, **la terza, quella fornita dal ricorrente (*"parlerò con il collega, ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro è sufficiente attenersi a questi"*)**, appare l'unica corretta grammaticalmente, sintatticamente e lessicalmente, che sia parimenti in grado di affrontare i due problemi posti dal quesito (l'errore e il comportamento del collaboratore) ed infatti è quella considerata corretta anche dal TAR Lazio con la gravata sentenza.

Orbene, il fatto che il quesito non indichi il tipo di comportamento tenuto dal collaboratore poteva indurre il candidato a ritenere che, per risolvere la situazione, la soluzione migliore sarebbe stata quella di indicargli le conseguenze della propria condotta (che, si ripete, non è specificata nella traccia) anche laddove si fosse trattato di un "comportamento illecito", dove il funzionario responsabile è tenuto ad applicare quanto previsto dall'art.13 c.8 del D.P.R.n.62/2013 ossia il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (**doc.9 – fascicolo primo grado**).

L'art.13 c.8, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa prescrive infatti al dirigente di *"intraprendere con tempestività le iniziative*

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze".

Alla luce di ciò, quindi, qualora il comportamento del dipendente fosse inteso come "illecito" è evidente che la soluzione prospettata dal ricorrente era la più "efficace" tra le tre fornite, perché, dinanzi a un simile comportamento del dipendente, il dirigente/funziionario responsabile non può che esser tenuto ad "attenersi" al regolamento come indicato dalla risposta.

Va considerato, infine, che **la traccia oltre a non qualificare il comportamento non qualifica neppure la gravità dell'errore commesso dal collaboratore** e, sotto questo aspetto, è evidente che le altre soluzioni non possono considerarsi efficaci al pari di quella data dal ricorrente, tenuto conto che in caso di "errore" il dipendente risponde nello svolgimento delle proprie funzioni sotto quattro (4) diversi profili: 1) civile, se arreca danni a terzi, interno o esterni all'amministrazione, o all'amministrazione stessa; 2) penale, se realizza fatti previsti dalla legge come reato; 3) amministrativo – contabile, se arreca all'amministrazione un danno erariale; 4) disciplinare, se viola gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale, dalla legge e dal codice di comportamento.

Ebbene, senza approfondire in questa sede tali aspetti, è evidente che nel caso in cui l'errore o il comportamento tenuto dal dipendente fosse grave, per risolvere la situazione, di certo non sarebbe sufficiente "*ricercare insieme soluzioni e miglioramenti*" (come previsto nella prima opzione di risposta ritenuta la "più efficace") e neppure intervenire in un secondo momento sul presupposto che "*tutti si può sbagliare*" (come previsto nella soluzione "neutra") ma piuttosto richiamare il collaboratore all'osservanza delle disposizioni normative che regolano il lavoro nel pubblico impiego ("*ci sono dei regolamenti e dei protocolli di lavoro è sufficiente attenersi a questi*").

Del resto, il quiz richiede al candidato di trovare la soluzione "più efficace" e quindi la più conveniente sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo e, come tale, quella fornita dal ricorrente, per le ragioni indicate, è quella che risponde meglio a tali caratteristiche.

Nella specie, giova richiamare in questa sede quanto disposto Codesto III.mo Collegio in un caso analogo definito con la recente sentenza n.11793/2022 in cui si è riconosciuta la manifesta illogicità di un quesito situazionale e della soluzione fornita dalla Commissione come "più efficace" rispetto a quella data dal ricorrente, per confermare che una domanda

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

situazione può essere annullata laddove sia incompleta e riconosciuta la sua manifesta illogicità e irragionevolezza (**doc.10 – fascicolo di 1 grado**);

*

Tanto premesso, giova evidenziare, da ultimo, che la domanda è **risultata decisiva** nella valutazione dell'elaborato svolto dal dott. Cancelli il quale, partendo da un punteggio complessivo di 20,375 e necessitando solo di 0,635 punti in più per raggiungere la sufficienza, è stato ingiustamente penalizzato dalla formulazione del quesito in oggetto e dalla risposta fornita che non gli ha attribuito alcun punteggio.

E' altresì innegabile che la domanda ha ingiustamente penalizzato l'appellante che, in caso di risposta positiva (o meglio "più efficace"), con l'attribuzione di **0,75** punti in più, avrebbe potuto acquisire il punteggio di **21,125/30** tanto da raggiungere e superare la soglia di sbarramento prevista per la prova scritta di 21/30.

L'appellante è **stato quindi ingiustamente e gravemente penalizzato per colpa di una domanda ambigua sia nella formulazione del quesito che nelle opzioni di risposta e, causa della stessa, non è riuscito a superare la soglia di 21 punti con contestuale esclusione dal concorso**: si vuole sottolineare quindi che il quesito n. 40 assume il carattere della più assoluta decisività nella fattispecie, in quanto vi è minima distanza dalla soglia della sufficienza che sarebbe colmabile anche solo grazie alla domanda oggetto del presente ricorso.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre, laddove un quesito sia illegittimo perché incompleto o ambiguo come nella specie, lo stesso merita di essere annullato così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dallo stesso sulla valutazione complessiva del candidato (*in tal senso cfr. tra le tante: TAR Campania sentenza n.560/2020; TAR del Lazio sentenza n.11049/2021*).

Rilevata l'illegittimità della domanda, si chiede quindi a Codesto Collegio di ordinare all'Amministrazione di provvedere sulla posizione del ricorrente attuando i necessari correttivi secondo le proprie valutazioni discrezionali tra cui annullare il quesito e/o rimodulare il punteggio previsto per la risposta più efficace.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

Anche in tale sede, si chiede che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente per

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

integrare il contraddittorio del presente giudizio di appello, tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati e delle difficoltà della loro individuazione.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Anche ai sensi dell'art.56 c.p.a.

Sussistono entrambi i presupposti di "*fums boni iuris*" e "*periculum in mora*" per concedere la richiesta di sospensione della sentenza impugnata adottando le misure cautelari più opportune.

Il *fumus* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate, peraltro confermate dallo stesso TAR del Lazio.

Quanto al *periculum* occorre sottolineare quanto segue.

La Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM ha già pubblicato le graduatorie di merito e dei vincitori per i profili AMM (pubblicata in data 24/02/2023).

È evidente che l'appellante, stante anche la manifesta fondatezza del ricorso introduttivo e del presente appello, abbia la necessità di ottenere un provvedimento favorevole per poi essere ammesso alla fase di valutazione dei titoli e quindi poter poi essere inserito nella graduatoria finale di merito.

A breve, si procederà infatti con la scelta delle Amministrazioni di destinazione dei vincitori e, pertanto, stante l'evidente errore di valutazione, l'ordinaria tutela cautelare ex art.55 c.p.a. e l'attesa della camera di consiglio potrebbe rappresentare una misura non adeguata.

In considerazione di ciò, si ritiene quindi necessaria anche la previa adozione di un **decreto monocratico** che ammetta in via cautelare - previa sospensione della sentenza appellata - e con riserva l'appellante alla successiva fase di valutazione dei titoli.

Laddove il ricorso dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta poi alle richieste di risarcimento del danno da perdita di "chance" dell'appellante, con spese a carico dell'erario. E' quindi interesse della stessa Amministrazione ammettere subito l'appellante alla fase di valutazione dei titoli, previo idoneo provvedimento cautelare o decisione in tempi estremamente rapidi.

Si rende quindi necessaria l'emissione di un **provvedimento d'urgenza che consenta al Dott. Cancelli di essere ammesso "con riserva" alla successiva fase concorsuale di valutazione dei titoli, previo riesame del punteggio della prova scritta.**

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Sotto questo profilo, l'ammissione con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l'interesse del privato e quello dell'Amministrazione che, in caso di accoglimento del gravame, non si troverebbe nella necessità di reiterare l'intero procedimento concorsuale. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dalla ricorrente (cfr. tra le tante: **Consiglio di Stato n.3018/2015**).

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta agli appellanti l'ammissione al concorso in oggetto, o in via subordinata disporre la sospensione del concorso in attesa della decisione nel merito.

§§

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato accogliere il presente appello, previa adozione di idonea misura cautelare, con la conseguente riforma della sentenza breve n.1579/2021 e pubblicata il 30/01/2023 dal TAR Lazio nel procedimento R.g.n.11406/2022 e l'annullamento degli atti impugnati nel ricorso introduttivo.

Con ogni conseguenziale statuizione di legge, in caso di accoglimento totale, sulle spese processuali del doppio grado di giudizio.

§§

Si depositano in copia:

- A) Sentenza appellata n.1579/2023 del 30/01/2023;**
- B) Ricorso al TAR Lazio;**
- C) Graduatoria Finale di merito – profilo AMM;**
- D) Ordinanza n.6717/22 Tar del Lazio (sul medesimo quesito);**
- E) sent. n. 4209/2023 TAR del Lazio (sul medesimo quesito)**
- F) Ricorso TAR Lazio avverso RGn. 5863-2023 avverso graduatoria finale di merito**
- G) Documenti fascicolo di 1 grado:**
 - 1. Questionario prova scritta ricorrente;**
 - 2. Estratto sito pubblicazione esiti prova scritta dell'8/7/2022;**
 - 3. Avviso pubblicato sul Formez in data 29/07/2022;**
 - 4. Avviso pubblicato sul Formez in data 22/07/2022;**
 - 5. Avviso pubblicato sul Formez in data 24/06/2022 e Diario d'esame – istruzioni;**
 - 6. Bando di concorso;**
 - 7. Delibere nomina e rettifica Commissione;**
 - 8. Domanda di partecipazione Concorso ricorrente;**

Avv. Cristina Latini

(Patrocinante in Cassazione)

Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-

cell. 347.6755017 fax 06.233207399

mail: avv.cristinalatini@hotmail.it

pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

9. D.P.R.n.62/2013 - il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

10. Tar del Lazio sentenza n.11793/22.

Ai sensi dell'art.14 T.U. 30/5/2002 n.115, si dichiara che l'appellante è esente dal pagamento del Contributo Unificato di € 487,50.

Con osservanza.

Roma, 24.04.2023

Avv. Cristina Latini